

COMUNE DI **FARA GERA D'ADDA**

PROVINCIA DI **BERGAMO**

**REGOLAMENTO  
PER L'ATTRIBUZIONE  
DEL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVE  
O DELLE INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO,  
AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI**

## Art. 1\*

### *Rimborso di spese ed indennità di missione*

Al Sindaco, agli Assessori effettivi e supplenti e ai Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1 - primo comma - e dall'art. 3 - primo e secondo comma - della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A) allegata alla medesima legge, come successivamente modificata, nei seguenti casi:

- a) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita nell'ambito del territorio provinciale;
- b) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita nell'ambito del territorio regionale quando la durata dell'incarico non si prolunghi oltre la giornata;

Le spese di viaggio devono essere documentate.

L'Amministratore, ove lo ritenga opportuno, è autorizzato dalla Giunta Municipale all'uso del proprio mezzo di trasporto; allo stesso, quindi, va liquidata l'indennità chilometrica stabilita dall'art. 15 della legge 18-12-1973, n. 836, come modificata dall'art. 8 della legge 26-7-1978, n. 417 e con l'applicazione dell'art. 9 della stessa legge n. 417/1978 e dell'art. 5 del D.P.R. 16-1-1978, n. 513. A tal fine, e comunque prima dell'inizio della missione, l'Amministratore dovrà rilasciare apposita dichiarazione sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso, salvo che sia stato disposto a quanto previsto dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

## Art. 2

### *Rimborso delle spese effettive*

Al Sindaco, agli Assessori effettivi e supplenti e ai Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con esclusione della indennità di missione, nei seguenti casi:

- a) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita fuori del territorio regionale;

- b) partecipazione a convegni e congressi anche in ambito provinciale o regionale qualora la durata sia superiore alla giornata;

Le spese sostenute per essere ammesse al rimborso devono essere regolari ai fini fiscali qualora trattasi di fatture o ricevute, mentre le spese attinenti ai trasporti urbani, extraurbani, ferroviari o aerei devono essere comprovate da regolari biglietti.

Qualora l'Amministratore richieda il rimborso della spesa sostenuta con il proprio automezzo, previa autorizzazione della Giunta Municipale ed esonero dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per l'uso del mezzo stesso (salvo che sia stato disposto a quanto previsto dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n.816), dovrà applicarsi la tariffa chilometrica ACI relativa al tipo di automobile usato per lo spostamento. A tal fine occorre unire una dichiarazione attestante il numero di chilometri percorsi per lo svolgimento dell'incarico.

#### Art. 3

##### *Liquidazione delle spese effettive o delle indennità di missione*

Alla liquidazione del rimborso delle spese effettive o delle indennità di missione provvede la Giunta Municipale con propria deliberazione, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di una dichiarazione sulla durata della missione.

#### Art. 4

##### *Anticipazioni*

L'Amministratore, prima dell'inizio dell'incarico da svolgere fuori del territorio comunale, può chiedere l'anticipazione fino ai 2/3 della presunta spesa da sostenere ovvero della presunta indennità di missione.

Al termine di ciascun incarico l'Amministratore è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei documenti giustificativi.

#### Art. 5

##### *Rimborso spese al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri residenti fuori del capoluogo del Comune*

Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri residenti fuori del capoluogo del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari di cui fan parte, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Qualora l'Amministratore usi il proprio automezzo, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 2.

#### Art. 6

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme statali vigenti in materia di indennità di missione e di rimborso di spese effettivamente sostenute.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 in data 20 MAR. 1987

IL SINDACO

*Guaitani Paolo*



Il Segretario comunale


*[Signature]*

Pubblicato all'Albo pretorio il - 3 APR. 1987

giorno ~~festivo~~ con opposizioni.  
di mercato senza

li - 4 APR. 1987

*[Signature]*



Il Segretario comunale

*[Signature]*

La deliberazione di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva il - 2 MAG. 1987, a sensi dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

li - 2 MAG. 1987



Il Segretario comunale

*[Signature]*

Pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal - 2 MAG. 1987 al 16 MAG. 1987

li 19 MAG. 1987



Il Segretario comunale

*[Signature]*